



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

BRESCIA

Studio Dott. Paroli Michele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Via III Innocenti N° 9 - 25018 Montichiari (BS) Tel. 030 6950622 Fax 030 6950623

•

INFORMATIVA FISCALE
INFORMATIVA FISCALE

**Ai Clienti
Loro Sedi**

Montichiari (BS) li 22/03/2020

Circolare N. 1-2020

SETTORE

MANOVRE

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO CURA ITALIA”

RIFERIMENTI

- **DL n. 18/2020**
- **Informative SEAC 19.3.2020, n. 85 e 20.3.2020, n. 87**

Dopo aver analizzato le disposizioni contenute nel c.d. “Decreto Cura Italia” riguardanti la sospensione degli adempimenti tributari / versamenti si propone, di seguito, una sintesi delle “altre” novità, tra le quali si segnala:

- *la previsione di un’indennità pari a € 600 a favore di lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e collaboratori sportivi;*
- *il riconoscimento di un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro;*
- *il riconoscimento di un credito d’imposta connesso al canone di locazione di negozi / botteghe;*
- *la sospensione delle attività di controllo, liquidazione, ecc. da parte dell’Agenzia delle Entrate;*
- *il differimento del termine ordinario di approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2019 (da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio).*



Come noto, sulla G.U 17.3.2020, n. 70 (edizione straordinaria) è stato pubblicato il DL n. 18/2020 contenente *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, c.d. *“Decreto Cura Italia”*, **in vigore dal 17.3.2020**.

Di seguito, si propone una sintesi delle novità contenute nel Decreto in esame, evidenziando che per molte disposizioni è necessario attendere l'emanazione degli appositi Decreti / Provvedimenti attuativi. Non si escludono modifiche / integrazioni durante l'iter parlamentare di conversione in legge, nonché l'emanazione di ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza “coronavirus”.

INDENNITA' PROFESSIONISTI / CO.CO.CO. – Art. 27

È previsto il riconoscimento di **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi titolari di **partita IVA “attiva” al 23.2.2020**;
- soggetti titolari di **rapporti di co.co.co.** “attivi” alla medesima data;

iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**.

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall'INPS previa apposita domanda. L'INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l'indennità non sarà utilizzata la modalità del “click-day”.

Da suddetto comunicato è stato comunicato ci saranno domande aperte a tutti, ed un giorno di inizio, con un click. La procedura verrà spiegata meglio dall'INPS. L'Istituto di previdenza ha voluto rimarcare che deve gestire 10 miliardi di euro, per circa 11 milioni di utenti tra cassa integrazione ed altri strumenti di sostegno al reddito

INDENNITA' ARTIGIANI / COMMERCianti – Art. 28

È previsto il riconoscimento di **un'indennità per il mese di marzo di € 600** a favore dei **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago** (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e **non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS**.

L'indennità spetta, tra l'altro, agli artigiani / commercianti iscritti alla Gestione IVS. La stessa non dovrebbe spettare agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all'ENASARCO.

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall'INPS previa apposita domanda. L'INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l'indennità non sarà utilizzata la modalità del “click-day”.

INCUMULABILITÀ INDENNITÀ - Art. 31

Le indennità di cui ai suddetti artt. 27 e 28 **non sono tra loro cumulabili** e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del DL n. 4/2019.

STATUTI / BILANCI ENTI DEL TERZO SETTORE - Art. 35

Con la modifica del comma 2 dell'art. 101, D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo settore", CTS) è stato differito **dal 30.6 al 31.10.2020** il termine per la modifica degli statuti delle ONLUS / ODV / APS.

Tali modifiche statutarie possono essere apportate, nel rispetto delle modalità / maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, per:

- adeguare lo statuto alle **disposizioni inderogabili** previste dal CTS;
- prevedere specifiche clausole statutarie finalizzate ad **escludere** l'applicazione di **disposizioni derogabili**.



Con la modifica del comma 3 dell'art. 17, D.Lgs. n. 112/2017, il differimento al 31.10.2020 trova applicazione **anche per le imprese sociali**.

È, infine, previsto, **per il 2020**, a favore delle **ONLUS / ODV / APS** iscritte nei relativi registri per le quali il termine di approvazione del bilancio ricade nel "**periodo emergenziale**" (**1.2 - 31.7.2020**) la possibilità di **approvare il proprio bilancio entro il 30.10.2020** "anche *in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto*".

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI COLF - Art. 37

È prevista la **sospensione** dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico **in scadenza**

nel periodo **23.2 - 31.5.2020**.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati **entro il 10.6.2020** senza sanzioni e interessi.



Non è possibile richiedere il rimborso delle somme in scadenza in detto periodo già versate.

È prevista altresì la sospensione dei termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza / assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, Legge n. 335/95 **in scadenza nel periodo 23.2 - 30.6.2020**. Gli stessi riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.



Nel caso in cui il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, "*l'inizio stesso è differito alla fine del periodo*".

ISTITUZIONE FONDO A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19 - Art. 44

È prevista, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti / autonomi che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, l'istituzione di un apposito Fondo per il riconoscimento di un'indennità.

In particolare, con appositi Decreti il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF individuerà i criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità da destinare "a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria" di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENASARCO, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

È previsto, al fine di sostenere le attività danneggiate dall'epidemia COVID-19, il riconoscimento, a fronte di un'apposita comunicazione, di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.



Le PMI, così definite dalla citata Raccomandazione, comprendono **sia imprese che lavoratori autonomi**.

In particolare è previsto che:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.02.2020, o se superiori, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

È altresì previsto che:

- possono beneficiare delle suddette misure i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie "deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi";
- al fine di avvalersi delle agevolazioni in esame è necessario **autocertificare la temporanea carenza di liquidità** quale conseguenza diretta dell'epidemia.

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI - Art. 63

È previsto, a favore dei **lavoratori dipendenti** (ex art. 49, comma 1, TUIR), il riconoscimento di un **premio per il mese di marzo 2020 pari a € 100 rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro** nel predetto mese. Tale premio:

- **spetta** ai soggetti con un **reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 superiore a € 40.000**;
- **non concorre alla formazione del reddito**;
- **è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro** (sostituito d'imposta ex artt. 23 e 29, DPR n. 600/73) a partire dalla **retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 "e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno"**;

sarà "recuperato" dal datore di lavoro in compensazione tramite il mod. F24.

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO - Art. 64

È previsto, **per il 2020**, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, **a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate** (fino ad un **massimo di € 20.000**) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad un apposito Decreto del MISE.

CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE - Art. 65

È previsto, **per il 2020**, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta **a favore degli esercenti attività d'impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020**. Tale credito d'imposta:

- spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di **categoria catastale C1** (negozi e botteghe);
- non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali" di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 1132020 (ad esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

Merita evidenziare che per beneficiare dell'agevolazione, la disposizione in esame non richiede il pagamento del canone di locazione dell'immobile.



EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO DEL COVID-19 - Art. 66

È previsto il riconoscimento di una **detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche / enti non commerciali che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura**, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento / gestione dell'epidemia COVID-19, a favore di:

- Stato / Regioni / Enti locali territoriali;
- enti / istituzioni pubbliche;
- fondazioni / associazioni.

Merita evidenziare che l'ammontare della detrazione spettante **non può essere superiore a € 30.000**.

È altresì prevista la **deducibilità dal reddito d'impresa** delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 **da parte di imprese** (le stesse non sono considerate destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 27, Legge n. 133/99).

Tali erogazioni sono deducibili ai fini IRAP "*nell'esercizio in cui sono effettuate*".

Con riferimento alle **erogazioni liberali in natura** sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 28.11.2019 e pertanto si evidenzia che:

- l'ammontare della detrazione / deduzione spettante è quantificato sulla base:
 - del **valore normale** del bene (ex art. 9, TUIR).



Nel caso in cui il valore del bene sia:

- **superiore a € 30.000;**
 - per sua natura, **non determinabile con criteri oggettivi;**
- il donatore deve acquisire una **perizia giurata attestante il valore del bene "recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene"**;

- del **residuo valore fiscale** all'atto di trasferimento, in caso di **bene strumentale**;
- del **minore valore** tra il valore normale di cui al citato art. 9 e il valore utilizzabile per la quantificazione delle rimanenze finali di cui all'art. 92, TUIR, in presenza di **"beni merce"** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR;
- devono risultare da atto scritto contenente una dichiarazione:
 - del **donatore**, relativamente al **valore del bene donato**;
 - del **destinatario**, in merito all'**utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell'attività statutaria** volta al perseguimento di **finalità civiche / solidaristiche / utilità sociale**.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO, LIQUIDAZIONE, ECC. - Art. 67

È disposta la sospensione dei termini

nel periodo **8.3 - 31.5.2020**

- relativi alle attività di **liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso** da parte degli Uffici;
- entro i quali l'Agenzia delle Entrate è tenuta **rispondere**, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, **alle istanze di interpello** ex artt. 11, Legge n. 212/2000, 6, D.Lgs. n. 128/2015 (in materia di abuso del diritto) e 2, D.Lgs. n. 147/2015 (in materia di nuovi investimenti non inferiori a € 20 milioni), nonché di quelli previsti per la **regolarizzazione delle istanze di interpello** da parte del contribuente a fronte di specifica richiesta dell'Ufficio;
- relativi alla comunicazione ai contribuenti, da parte dell'Agenzia, di ammissione al regime del c.d. **adempimento collaborativo**, di cui all'art. 7, D.Lgs. n. 128/2015;
- relativi alla c.d. "web tax" ex art. 1-bis, DL n. 50/2017;
- relativi agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale ex artt. 31-ter e 31-quater, DPR n. 600/73;
- relativi alla c.d. "Patent box" ex art. 1, commi da 37 a 43, Legge n. 190/2014.



Per le istanze di interpello presentate durante il periodo di sospensione i termini per la risposta, nonché quelli per la regolarizzazione delle stesse, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia dall'1.6.2020.

Va evidenziato che, **per il solo periodo di sospensione**, le istanze di interpello e di consulenza giuridica possono essere **presentate esclusivamente in via telematica, a mezzo PEC**, ovvero per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario in Italia, mediante l'invio alla casella di posta elettronica div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Sono, altresì, sospese le attività di risposta alle istanze, formulate ai sensi degli artt. 492-bis, C.p., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni attuative, di **accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria**, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'art. 22, Legge n. 241/90 (accesso ai documenti amministrativi) e dell'art. 5, D.Lgs. n. 33/2013 (accesso civico dati e documenti). La sospensione non trova applicazione in caso



di indifferibilità ed urgenza.

Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), l'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015 che dispone la proroga di due anni (al 31.12.2022) dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici, nonché la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'Agente della riscossione.

Preso atto che l'intento del Legislatore è finalizzato a non incidere sulla "crisi di liquidità" caratterizzante l'attuale periodo di emergenza, si rilevano alcune dimenticanze / mancanze di richiami espressi alle seguenti fattispecie:

- ricevimento comunicazioni di irregolarità, c.d. avvisi bonari;
- sottoscrizione accertamenti con adesione.

Per le predette fattispecie è auspicabile un intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

INDENNITA' COLLABORATORI SPORTIVI - Art. 96

L'indennità prevista dall'art. 27 del Decreto in esame (€ 600) è riconosciuta, **per il 2020**, anche a favore dei soggetti con **rapporti di collaborazione** ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, **già in essere al 23.2.2020, presso federazioni sportive nazionali / enti di promozione sportiva / società / associazioni sportive dilettantistiche**. Per il percipiente l'indennità in esame non concorre alla formazione del reddito. L'indennità è erogata da Sport e Salute spa previa:

- apposita domanda;**
- autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro.**

Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l'**ordine cronologico di presentazione**.

Le disposizioni attuative sono demandate ad un apposito Decreto del MEF e dell'Autorità delegata in materia di sport.

"BONUS PUBBLICITÀ" - Art. 98, comma 1

Con l'introduzione del comma 1-ter all'art. 57-bis, DL n. 50/2017, **per il 2020**, il c.d. "**Bonus pubblicità**" a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in "campagne pubblicitarie" è **concesso nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati** (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

Per accedere all'agevolazione, come previsto dall'art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono **presentare un'apposita istanza telematica** tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello.

In particolare, **per il 2020**, la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere "prenotativo") **va presentata dall'1.9 al 30.9.2020**.



Le Comunicazioni già inviate nel periodo 1.3 - 31.3.2020 **rimangono valide**.



“BONUS EDICOLE” - Art. 98, comma 2

È previsto, **per il 2020, l'aumento a € 4.000** (per il 2019 era pari a € 2.000) del c.d. “Bonus edicole”, ossia del credito d'imposta (ex art. 1, commi da 806 a 809, Finanziaria 2019) a favore degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici **parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI** con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

Inoltre, **per il 2020**, il credito d'imposta in esame:

◦ è **parametrato anche alle spese:**

- di fornitura di **energia elettrica / servizi telefonici / Internet;**
- per i servizi di **consegna a domicilio** delle copie di **giornali;**

◦ è **esteso anche alle imprese di distribuzione della stampa** che forniscono giornali **quotidiani**/o periodici a rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita.

APPROVAZIONE BILANCIO 2019 - Art. 106

In deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.c.) o alle diverse previsioni statutarie, **l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni). Quindi, di fatto, l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2019 può essere convocata entro il 28.6.2020.

Con l'intento di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

◦ **il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;**

◦ **l'assemblea si svolga**, anche esclusivamente, **mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le **srl** possono inoltre consentire che **l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.**

Le nuove disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è operativo lo stato di emergenza connesso al “coronavirus”.

Scarica altre informative su: <http://www.studioparoli.it>

Cordialmente

Paroli Dott. Michele